



VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 129 del 04-12-2007

Oggetto:
CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA NON STATALI OPERANTI NEL TERRITORIO COMUNALE. DIRETTIVE AL CAPO SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA.

L'anno **duemilasette** addì **quattro** del mese di **dicembre** alle ore **17.00** nella sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale.

Presiede il Sig. GASPARIN GIOVANNI, nella sua qualità di SINDACO.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale NIEDDU MARIANO.

Alla trattazione dell'argomento sono presenti (P) e assenti (A) i Signori:

GASPARIN GIOVANNI	SINDACO	P
BETTIO CARLO	VICESINDACO	A
MARCHIORO ROBERTO	ASSESSORE	P
MORELLO OLINDO	ASSESSORE	P
RINUNCINI ENRICO	ASSESSORE	P
SCHIAVON BERTILLA	ASSESSORE	P
SCHIAVON MARTINO	ASSESSORE	P

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to GASPARIN GIOVANNI

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to NIEDDU MARIANO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE	CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
<p>N. _____ Reg. Pubbl.</p> <p>Certifico io sottoscritto Segretario Generale che copia della presente delibera viene affissa all'Albo Pretorio il _____</p> <p>e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.</p> <p><i>Addì</i></p> <p>IL SEGRETARIO GENERALE F.to NIEDDU MARIANO</p>	<p>Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta ESECUTIVA il _____</p> <p><i>Addì</i></p> <p>IL SEGRETARIO GENERALE NIEDDU MARIANO</p>

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Addì

IL SEGRETARIO GENERALE
NIEDDU MARIANO

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione presentata dall'Assessore alla Pubblica Istruzione;

Vista la Legge 28 marzo 2003, n. 53 recante "Delega al governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale", che all'articolo 2, comma 1, lettere d) ed e), nell'articolazione del sistema di istruzione con finalità educative e di sviluppo affettivo, cognitivo e sociale dei bambini e delle bambine, inserisce la scuola dell'infanzia, di durata triennale;

Visto il Decreto Legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 recante la "Definizione delle norme generali relative alla scuole dell'infanzia ed al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53", nella quale si dispone che deve essere "assicurata la generalizzazione dell'offerta formativa e la possibilità di frequenza della scuola dell'infanzia";

Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali che all'art. 138 attribuisce alle regioni la funzione amministrativa relativa all'erogazione di contributi in favore di contributi alle scuole non statali ed all'art. 139 attribuisce ai comuni l'esercizio di iniziative ed azioni tese a realizzare pari opportunità di istruzione;

Vista la Legge Regionale del Veneto 3 aprile 1980, n. 23, come modificata dalla Legge Regionale 16 agosto 2007, n. 23, recante "Contributi per il funzionamento della scuola dell'infanzia non statale", che all'art. 1 prevede l'erogazione da parte della Regione di contributi in favore delle scuole materne non statali destinati al funzionamento delle stesse e vista altresì la Legge Regionale del Veneto 13 aprile 2001, n. 11, così come modificata dalla Legge Regionale 25 febbraio 2005 n. 26, che all'art. 138 bis attribuisce ai Comuni, nelle more di una revisione organica delle norme in materia di istruzione e funzionamento delle istituzioni scolastiche, il potere di concedere, con i propri fondi di bilancio, contributi per il funzionamento delle scuole materne non statali destinati alla conservazione e manutenzione degli edifici, delle attrezzature e degli impianti, al funzionamento degli stessi, all'acquisto di materiale didattico e alle spese per il personale;

Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62 recante "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio ed all'istruzione" con la quale è stato disciplinato il sistema nazionale di istruzione, costituito da scuole statali e scuole paritarie private e degli enti locali, che all'art. 1, definisce quali scuole paritarie le istituzioni scolastiche non statali "che, a partire dalla scuola per l'infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia" ed stabilisce che "le scuole paritarie, svolgendo un servizio pubblico, accolgono chiunque, accettandone il progetto formativo, richieda di iscriversi, compresi gli alunni e gli studenti con handicap";

Dato atto che la citata norma stabilisce i requisiti richiesti per il riconoscimento della "parità", tra i quali la presenza di un progetto educativo, la disponibilità di locali, arredi e attrezzature didattiche adeguati al tipo di scuola e conformi alle norme vigenti, la presenza di personale docente fornito del titolo di abilitazione, il rispetto dei contratti collettivi nazionali di settore nei contratti individuali di lavoro e l'applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento di portatori di handicap od in condizioni di svantaggio;

Richiamato il Protocollo d'Intesa stipulato tra A.N.C.I. del Veneto e la Federazione Italiana Scuole Materne (F.I.S.M.) del Veneto in data 28 giugno 2006, che, riconoscendo l'apporto fornito in molte situazioni locali dalle scuole d'infanzia paritarie, la cui operatività assolve una domanda di servizio sociale che altrimenti graverebbe sull'ente locale con maggiori oneri, invita i Comuni ad addivenire alla stipula di convenzioni con le scuole dell'infanzia paritarie presenti nel proprio territorio e sollecita ad inserire in dette convenzioni la previsione che:

- dette scuole assicurino l'ottemperanza a tutti gli obblighi in materia di igiene, sanità, alimentazione, sicurezza nel posto di lavoro ed abbattimento delle barriere architettoniche, l'adeguatezza delle strutture e delle attrezzature didattiche e ludiche, la professionalità del personale docente, inquadrato ai sensi dei vigenti contratti collettivi nazionali di categoria, la partecipazione dei genitori e del personale dipendente e di delegati del Comune alla gestione della scuola, e adeguata pubblicità dei bilanci;
- il Comune si impegni all'erogazione di un contributo finanziario stabilito nella convenzione, da aggiornare ogni due anni, finalizzato a ridurre l'onerosità della retta a carico delle famiglie;

Richiamata la deliberazione di C.C. n. 83 del 22.12.1992 (atti C.R.C. n. 253), con la quale è stata approvata la bozza di convenzione tra l'Amministrazione Comunale e le scuole dell'infanzia non statali operanti nel territorio comunale, sottoscritta in data 02.02.1993 e tacitamente rinnovata di anno in anno, come previsto dall'art. 4 della stessa, convenzione che prevede che:

- le scuole dell'infanzia non statali si impegnino a: garantire priorità nell'accesso ai bambini appartenenti a nuclei familiari in particolari situazioni di disagio socio-economico, assicurare la presenza di personale insegnante in possesso del titolo di studio previsto dalla normativa vigente, assumere detto personale alle proprie dipendenze nel rispetto dei contratti collettivi nazionali ed assicurare a quest'ultimo il necessario aggiornamento professionale,
- il comune si impegni a contribuire alle spese di gestione sostenute dalle scuole dell'infanzia non statali mediante l'erogazione di un contributo annuale, il cui ammontare complessivo viene stabilito annualmente dal Consiglio Comunale in sede di approvazione del bilancio;

Dato atto che l'ammontare del contributo stanziato a bilancio ed erogato con cadenza annuale in favore delle scuole dell'infanzia del territorio in base alla citata convenzione è rimasto pressoché invariato negli ultimi anni e che non è stato ad oggi possibile modificare la convenzione vigente, recependo quanto suggerito dal citato Protocollo d'Intesa tra A.N.C.I. Veneto e F.I.S.M. Veneto, tra cui l'aggiornamento periodico del contributo finanziario da erogare in favore delle scuole dell'infanzia del territorio;

Vista la nota del Presidente della Scuola dell'Infanzia "Maria Immacolata", presentata in data 25.09.2007 ed acquisita al protocollo con n. 16916, il quale ha evidenziato il costante aumento dei costi di gestione della struttura rivolta all'infanzia, a fronte della riduzione dei contributi regionali, precisando che tale aumento è connesso da un lato al perseguimento da parte della scuola dell'infanzia dell'obiettivo del rispetto degli standard educativi, funzionali e di qualità della struttura educativa previsti dalla normativa nazionale e regionale vigente e dall'altro al contenimento dei costi posti a carico delle famiglie ed alla realizzazione di interventi a sostegno dei nuclei disagiati, mediante la riduzione delle rette di frequenza richieste a queste ultime;

Dato atto che con la medesima nota il Presidente della Scuola dell'Infanzia "Maria Immacolata" ha chiesto a questa Amministrazione Comunale la concessione di un contributo straordinario a sostegno della situazione di difficoltà economica che si è venuta a creare;

Ritenuto, nelle more della stipula di una nuova convenzione con le scuole dell'infanzia del territorio che recepisca il protocollo d'intesa tra ANCI Veneto e FISM Veneto e preveda un aggiornamento periodico dell'importo del contributo da erogare in favore delle scuole dell'infanzia non statali, di concedere per il corrente anno in favore di ciascuna delle predette scuole operanti nel territorio mediante un contributo straordinario, a supporto delle spese di funzionamento delle stesse e finalizzato a ridurre l'onerosità della retta a carico delle famiglie;

Dato atto che a tal fine, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 28.11.2007, immediatamente esecutiva, la disponibilità del cap. 104.175 *Sussidi e contributi a scuole materne non comunali* del corrente esercizio di bilancio è stato incrementato di € 15.000,00 e ritenuto di individuare, quale criterio per la ripartizione del predetto contributo tra le tre scuole dell'infanzia non statali operanti nel territorio, quello del numero di bambini iscritti presso ciascuna di esse alla data del 1° gennaio 2007;

Rilevato che il regolamento *Criteri e modalità per la concessione dei contributi* (approvato con deliberazione di C.C. n. 106/90, esecutiva ai sensi di legge – atti C.R.C. n. 41683 del 18.12.1990, e successive modificazioni) prevede all'art. 1, punto 1, la possibilità che il Comune contribuisca economicamente ad attività svolte da Enti, associazioni, comitati ed in genere da terzi di interesse collettivo in materia sociale, culturale, educativa, sportiva e ricreativa ed agli artt. 2, 4 e 5 stabilisce le modalità di tale partecipazione economica;

Ritenuto pertanto di dare indirizzo al Responsabile del Settore Servizi alla Persona affinché proceda, ai sensi dell'art. 2, lettere a) e b) del Regolamento per la concessione dei contributi, all'adozione dei provvedimenti necessari per impegnare la spesa per l'erogazione in favore delle scuole dell'infanzia non statali di un contributo economico straordinario di ammontare complessivo pari ad € 15.000,00, dando atto che l'ammontare da assegnare a ciascuna di dette scuole avvalendosi del criterio sopra indicato risulta il seguente:

- Scuola Materna "San Gregorio Barbarigo" Via Gasparini n. 60 – Rio

- contributo di € 3.058,25
- Parrocchia San Basilio Magno – Scuola Materna “Maria Immacolata” Via Piave n. 7 – Roncaglia
contributo di € 5.436,90
- Parrocchia San Nicola – Scuola Materna “Santi Angeli Custodi” Piazza Liberazione n. 15 – Capoluogo
contributo di € 6.504,85

Dato atto che tali contributi sono soggetti alla ritenuta del quattro per cento a titolo d’acconto delle imposte, come previsto dall’art. 28 del D.P.R. 600/73, e che la stessa verrà operata in sede di liquidazione degli importi assegnati;

Considerato, infine, che per le finalità indicate all’art. 1 del DPR 118/2000, mancando l’apposito riferimento legislativo, tale contributo deve intendersi riferito all’art. 1, punto 1) del vigente Regolamento per la erogazione di contributi (approvato ai sensi dell’art. 12 della Legge 241/90) e che le scuole dell’infanzia non statali sopra indicate saranno incluse nell’elenco da pubblicare ai sensi del citato art. 1;

Acquisiti i pareri, resi ai sensi dell’art. 49 del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, sulla proposta di deliberazione;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di erogare a favore delle scuole dell’infanzia non statali del territorio, a sostegno delle spese di funzionamento sostenute dalle stesse ed al fine di ridurre l’onerosità delle rette a carico delle famiglie, un contributo di ammontare complessivo pari ad € 15.000,00;
2. Di dare indirizzo al Capo Settore Servizi alla Persona affinché proceda, ai sensi dell’art. 2 del Regolamento per la concessione dei contributi, all’adozione dei provvedimenti necessari per impegnare la spesa per l’erogazione di un contributo economico complessivo di importo pari ad € 15.000,00 in favore delle scuole dell’infanzia non statali operanti nel territorio comunale secondo gli importi di seguito riportati, calcolati con riferimento al numero di bambini inseriti al 1° gennaio 2007:
 - Scuola Materna “San Gregorio Barbarigo” Via Gasparini n. 60 – Rio
contributo di € 3.058,25
 - Parrocchia San Basilio Magno – Scuola Materna “Maria Immacolata” Via Piave n. 7 – Roncaglia
contributo di € 5.436,90
 - Parrocchia San Nicola – Scuola Materna “Santi Angeli Custodi” Piazza Liberazione n. 15
contributo di € 6.504,85
3. Di pre-impegnare la suddetta spesa di € 15.000,00 sui fondi disponibili al cap. 104.175 *Sussidi e contributi a scuole materne non comunali* del Bilancio 2007;
4. Di assicurare che per le finalità indicate all’art. 1 del D.P.R. 118/2000, mancando l’apposito riferimento legislativo, il suddetto contributo deve intendersi riferito all’art. 1 punto 1) del vigente Regolamento recante *Criteri e modalità per la concessione dei contributi* (approvato ai sensi dell’art. 12 della Legge 241/90) e che le scuole dell’infanzia non statali “San Gregorio Barbarigo” di Rio, “Maria Immacolata” – Parrocchia di San Basilio Magno e “Santi Angeli Custodi” - Parrocchia di San Nicola saranno incluse nell’elenco da pubblicare ai sensi del succitato art. 1.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Ritenuta l’urgenza di cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.

Oggetto: CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA NON STATALI OPERANTI NEL TERRITORIO COMUNALE. DIRETTIVE AL CAPO SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA.

PARERI, RESI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL T.U. APPROVATO CON D.LGS. 18.08.2000, N. 267, SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE.

Il sottoscritto INFANTE LAURA, Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime **parere Favorevole** in merito alla **regolarità tecnica** sulla proposta di deliberazione.

29-11-2007

Il Responsabile del Servizio
F.to INFANTE LAURA

Il sottoscritto QUESTORI LUCIO, Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime **parere Favorevole** in merito alla **regolarità contabile** sulla proposta di deliberazione.

29-11-2007

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to QUESTORI LUCIO